



Segnalazioni armonizzate di vigilanza e di risoluzione Istruzioni per l'invio delle segnalazioni

luglio 2025
versione 1.2

CONTENUTO

1. STORIA DEL DOCUMENTO	2
2. TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI	3
2.1. Piattaforma INFOSTAT	3
2.2. Accesso ad INFOSTAT	3
2.3. Codici identificativi dell'ente segnalante: codice PARTNER e <i>reporting subject</i>	4
Banche, SIM ed altre entità finanziarie come definite dal Regolamento DORA	4
Succursali di banche e SIM estere	4
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	4
3. COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	4
3.1. Struttura dei dati	4
3.2. Formato dei dati	5
3.3. Rettifiche	6
4. REGOLE DI VALIDAZIONE	7
4.1. Precisione dei dati monetari e intervalli di tolleranza delle regole di validazione	7

1. STORIA DEL DOCUMENTO

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione modifiche</i>
v.1.0	febbraio 2025	<p>Riassume le modalità di invio delle segnalazioni armonizzate di vigilanza e di risoluzione (DPM/XBRL) già comunicate in precedenti istruzioni operative per l'applicazione dei DPM EBA.</p> <p>In aggiunta, fornisce indicazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'accreditamento alla piattaforma INFOSTAT delle succursali di banche e di SIM estere in possesso del codice LEI- la transizione dal formato xBRL-XML al formato xBRL-CSV
v. 1.1	maggio 2025	<ul style="list-style-type: none">- Inserimento del par. 4.1 relativo alla precisione dei dati monetari e agli intervalli di tolleranza delle regole di validazione- Aggiornamento par. 3.3 (riferimento alla <i>Guidelines</i> EBA sulle <i>resubmissions</i>)- Aggiornamento par. 3.2 (formati di segnalazione della base informativa COV per il 31-12-2025)
v. 1.2	luglio 2025	<ul style="list-style-type: none">- Aggiornamento par. 3.2 (modifica della decorrenza dell'obbligatorietà del formato xBRL-CSV)

2. TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.1. Piattaforma INFOSTAT

Le segnalazioni armonizzate di vigilanza e di risoluzione sono trasmesse alla Banca d'Italia mediante la piattaforma INFOSTAT.

La piattaforma INFOSTAT è un sistema informatico progettato per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Banca d'Italia.

L'accesso ad INFOSTAT per i servizi di raccolta dati è disponibile all'indirizzo <https://infostat.bancaditalia.it> o sul sito della Banca d'Italia: [Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet](#) > COLLEGAMENTO AL SITO DEDICATO.

Il "[Manuale utente INFOSTAT](#)" descrive i servizi e le modalità di utilizzo del portale. Per le segnalazioni armonizzate di vigilanza e di risoluzione la funzionalità di data entry non è disponibile e le specificità del messaggio dei rilievi prodotto da INFOSTAT sono illustrate nel documento "[Guida alla consultazione del messaggio dei rilievi prodotto da INFOSTAT](#)".

2.2. Accesso ad INFOSTAT

Per l'accesso ai servizi di INFOSTAT sono previsti i seguenti passi:

- accreditamento dell'ente segnalante (Partner)
- registrazione del gestore delle abilitazioni
- abilitazione all'utilizzo del sistema di altri operatori

Per **accreditarsi** l'ente deve compilare il [modulo](#) disponibile nel sito della Banca d'Italia¹, indicando il proprio **codice Partner** (cfr. paragrafo 2.3). Il modulo, firmato dal legale rappresentate, va poi inviato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche res@pec.bancaditalia.it.

Per ulteriori informazioni sul processo di accreditamento, per la **registrazione del gestore** e per la **gestione delle abilitazioni** si rimanda ai manuali "[Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni in INFOSTAT](#)" e "[Manuale utente INFOSTAT](#)" disponibili sul sito della Banca d'Italia.

¹ [Statistiche > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via Internet](#)

2.3. Codici identificativi dell'ente segnalante: codice PARTNER e *reporting subject*

Per l'invio delle segnalazioni, gli intermediari devono accreditarsi alla piattaforma INFOSTAT con il proprio codice partner e indicare all'interno della segnalazione il codice identificativo (*reporting subject*). I codici partner e il *reporting subject* sono così definiti:

Banche, SIM ed altre entità finanziarie come definite dal Regolamento DORA²

Per le banche, le SIM e le altre entità finanziarie³ sottoposte alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, i codici partner coincidono con il *reporting subject* (LEI + suffisso indicante il perimetro di consolidamento) definito secondo le specifiche tecniche contenute nelle EBA *filing rules* e nelle SRB *filing rules* applicabili al DPM di riferimento⁴.

Succursali di banche e SIM estere

Per le succursali di banche e di SIM estere in possesso del codice LEI il codice Partner e il *reporting subject* sono costituiti dal codice LEI con l'aggiunta del suffisso .IND; in assenza del codice LEI, entrambi gli identificativi sono uguali al codice RIAD (o codice MFI) della succursale con l'aggiunta del suffisso .IND⁵.

Le succursali di banche e di SIM estere che segnalano con il codice RIAD e si dotano di un codice LEI in un momento successivo devono riaccreditarsi con il nuovo codice partner (LEI.IND), presentando di nuovo il modulo per l'accREDITAMENTO (cfr. paragrafo 2.2).

Intermediari finanziari ex art. 106 TUB

Per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB il codice partner coincide con il codice ABI comprensivo del carattere di controllo; il *reporting subject* coincide con il codice ABI privo del carattere di controllo⁶.

3. COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

3.1. Struttura dei dati

La Banca d'Italia raccoglie le segnalazioni armonizzate di vigilanza e di risoluzione facendo esclusivamente riferimento al modello di rappresentazione dei dati (Data Point Model, **DPM**), alla tassonomia (eXtensible Business Reporting Language, **XBRL**) e alle regole di compilazione (**filing rules**) definite dall'EBA o dall'SRB.

² Regolamento (UE) n. 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

³ Art. 2 Regolamento (UE) n. 2022/2554.

⁴ Per le banche fa eccezione la segnalazione EACI. Per questa segnalazione, non essendo applicabile il DPM dell'EBA, il codice partner è uguale al codice ABI comprensivo di carattere di controllo, mentre il *reporting subject* corrisponde al codice LEI.

⁵ Nel caso l'ente non conosca o non disponga del codice RIAD potrà reperirlo nella [lista delle Monetary Financial Institutions](#) pubblicata sul sito della BCE o richiederlo alla casella funzionale ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it.

⁶ Da associare allo schema <http://standards.iso.org/iso/17442> all'interno della segnalazione.

L'EBA pubblica sul proprio sito web (nella sezione [Risk and data analysis > Reporting frameworks](#)) una panoramica dei requisiti di reporting e le versioni del modello dei dati, della tassonomia e delle regole di compilazione applicabili a ciascuna data di riferimento.

L'SRB pubblica analoga documentazione sul proprio sito (nelle sezioni [Resolution > Reporting](#) e [Single Resolution Fund > contributions](#)), limitatamente alle segnalazioni da esso definite.

Ciascuna area di reporting (ad esempio COREP Fondi Propri, FINREP, Piani di Risoluzione, ecc.) è identificata da moduli (rispettivamente COREP_OF, FINREP9, RESOL, ecc.), i quali raccolgono un insieme di tabelle (template o table) che, in funzione degli obblighi segnaletici, devono essere riportate all'interno della segnalazione.

Di norma ciascun modulo corrisponde in INFOSTAT a una base informativa o *survey*⁷ (ad esempio il modulo COREP_LR è associato alla base informativa LEV). L'**elenco delle basi informative** con la relativa descrizione è disponibile nel sito della Banca d'Italia nella sezione [Statistiche > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione \(DPM/XBRL\)](#).

3.2. Formato dei dati

Gli enti trasmettono le segnalazioni alla Banca d'Italia in formato xBRL-XML; solo per la segnalazione DORA il formato tecnico di trasmissione è plain-CSV.

Al fine di recepire le disposizioni dell'EBA in merito al formato tecnico di trasmissione, dalla data di riferimento di **marzo 2026** tutte le segnalazioni dovranno essere inviate in formato **xBRL-CSV** (con l'eccezione delle segnalazioni DORA e EACI che manterranno il formato originale, rispettivamente plain-CSV e xBRL-XML).

Per facilitare la transizione al nuovo formato, nel corso del 2025 sarà possibile inoltrare le segnalazioni armonizzate di vigilanza e di risoluzione sia nel formato xBRL-XML che nel formato xBRL-CSV secondo il seguente calendario:

Data di riferimento	Formato
Fino a febbraio 2025	Tutte le basi informative devono essere trasmesse in xBRL-XML
Da marzo 2025 a maggio 2025	<ul style="list-style-type: none">• La base informativa DORA dovrà essere trasmessa esclusivamente in plain-CSV.• La base informativa IF2 potrà essere trasmessa facoltativamente sia in xBRL-XML che in xBRL-CSV.• Le rimanenti basi informative dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato xBRL-XML.

⁷ In alcuni casi, ad esempio quando è necessario distinguere diverse tipologie di soggetti segnalanti, un modulo può essere associato a più basi informative (ad esempio il modulo REM_DBM è associato alla base informativa REMD per le banche e alla base informativa REID per le SIM).

Data di riferimento	Formato
<p>Da giugno 2025 a febbraio 2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le basi informative potranno essere trasmesse facoltativamente sia in formato xBRL-XML che in formato xBRL-CSV, ad eccezione delle seguenti per la data contabile di dicembre 2025: <ul style="list-style-type: none"> - le basi informative associate ai nuovi moduli EBA relativi al <i>resolution reporting</i> (template Z)⁸ dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato xBRL-CSV; - la base informativa DORA continuerà ad essere trasmessa in formato plain-CSV; - la base informativa EACI continuerà ad essere trasmessa in formato xBRL-XML.
<p>Da marzo 2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le basi informative dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato xBRL-CSV, ad eccezione delle seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - la base informativa DORA continuerà ad essere trasmessa in formato plain-CSV; - la base informativa EACI continuerà ad essere trasmessa in formato xBRL-XML.

Per le date di riferimento in cui entrambi i formati xBRL-XML e xBRL-CSV sono ammessi, diagnostici, invii ufficiali e rettifiche potranno essere inviati indifferentemente in uno dei due formati (ad esempio, un diagnostico in xBRL-CSV potrà essere seguito da un invio ufficiale in xBRL-XML e da una successiva rettifica in xBRL-CSV).

3.3. Rettifiche

Nel caso in cui si renda necessario correggere i dati già trasmessi andrà inviata una segnalazione completa in sostituzione della precedente (segnalazione di rettifica o *resubmission*).

Le segnalazioni di rettifica devono essere inviate:

- con i medesimi codici *partner/reporting subject* con cui sono state inviate le segnalazioni già trasmesse;
- nei formati (o nel formato) ammessi alla data di riferimento.

I requisiti per la ritrasmissione dei dati da parte degli enti alle autorità competenti di vigilanza e risoluzione nel caso in cui vi siano errori, imprecisioni o altre modifiche nei dati precedentemente segnalati sono riportati nelle [Guidelines on resubmission of historical data under the EBA reporting framework \(EBA/GL/2024/04\)](#).

⁸ Il dettaglio delle basi informative sarà fornito con la pubblicazione delle istruzioni operative del DPM 4.2

4. REGOLE DI VALIDAZIONE

In aggiunta alle regole di compilazione definite dall'EBA o dall'SRB (cfr. paragrafo 3.1) le segnalazioni trasmesse alla Banca d'Italia devono rispettare le seguenti regole di validazione:

- **validation rules definite dall'EBA:** la lista dei controlli è pubblicata sul sito web dell'EBA insieme alla documentazione riferita ad ogni versione del modello di dati;
- **validation rules definite dall'SRB:** le liste dei controlli (differenziate per i due ambiti *resolution reporting* e *single resolution fund*) sono pubblicate sul sito web dell'SRB insieme alla documentazione riferita ad ogni raccolta annuale;
- **controlli di completezza sui template oggetto di segnalazione:** la descrizione dei controlli applicabili ad ogni base informativa è disponibile sul portale INFOSTAT all'interno del documento "*Identification of Reporting Requirements*";
- **controlli di qualità aggiuntivi definiti dalla BCE:** i controlli devono essere rispettati dalle banche significative e meno significative; la lista dei controlli è disponibile sul sito della BCE⁹ e aggiornata con frequenza semestrale;
- **controlli di qualità aggiuntivi definiti dall'SRB;** i controlli devono essere rispettati dagli enti sotto la competenza dell'SRB e della Banca d'Italia¹⁰; la lista dei controlli è disponibile sul sito dell'SRB e aggiornata con frequenza annuale;
- **controlli di qualità aggiuntivi definiti dalla Banca d'Italia:** la lista dei controlli è disponibile sul sito della Banca d'Italia alla sezione: [Statistiche > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Segnalazioni armonizzate di vigilanza e di Risoluzione \(DPM/XBRL\) > COMUNICAZIONI SULLA PRODUZIONE DELLE SEGNALAZIONI.](#)

4.1. Precisione dei dati monetari e intervalli di tolleranza delle regole di validazione

La precisione dei datapoint monetari è prescritta dalle *filing rules* EBA e viene riportata all'interno delle segnalazioni attraverso l'apposito attributo *decimal*. Tale precisione viene presa in considerazione nell'esecuzione delle regole di validazione¹¹ ai fini del calcolo dei relativi intervalli di tolleranza¹².

Le *filing rules* EBA richiedono per i dati monetari un attributo *decimal* ≥ -4 ; pertanto la precisione minima richiesta è pari a *decimal* $= -4$ (che corrisponde a 10.000)¹³. Gli enti possono utilizzare una precisione superiore rispetto il livello minimo richiesto, per esempio dichiarando un valore *decimal*

⁹ [Supervisory framework>Supervisory cycle & approach>Data quality checks](#)

¹⁰ I controlli eseguiti automaticamente in INFOSTAT includono solo un sottoinsieme dei controlli aggiuntivi definiti dall'SRB.

¹¹ Si tratta nello specifico delle regole che prevedono un attributo Arithmetic approach = Interval.

¹² Si rimanda alla seguente pagina per alcuni esempi relativi al calcolo degli intervalli di tolleranza nelle regole di validazione: <https://faq.eurofiling.info/decimals/>.

¹³ La precisione richiesta per i datapoint di tipo monetario è stata modificata a con la versione 5.4 delle *filing rules* EBA. La nuova precisione – meno restrittiva della precedente – si applica a tutti gli invii effettuati a partire dall' 1/4/2025 su qualsiasi data contabile, anche antecedente.

pari a -3 (invece che -4) per i data point inclusi nella propria segnalazione. L'uso di valori dell'attributo *decimal* superiori al minimo comporta il calcolo di intervalli di tolleranza più restrittivi per i controlli che coinvolgono i relativi datapoint (sul singolo dato: +/-500 con attributo decimal -3, +/-5000 con attributo decimal -4) e conseguentemente una maggiore probabilità di violazione delle regole in presenza di squadrature.